

**GIULIANO  
GAMBARDELLA**

CN = GIULIANO  
GAMBARDELLA  
C = IT

Studio legale Gambardella  
00193 Roma  
Via della Conciliazione n.10  
Tel. 0668805630  
Fax 0668802078  
email:giuliano.gambardella@libero.it  
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

**Ecc.mo Tar Lazio,**

**sede di Roma**

### **Ricorso**

**Nell'interesse** delle sig.re **Maria Lia Palma**, nata a Napoli (NA), il 29/03/1983 e residente in Sesto San Giovanni (MI), Via Carlo Cattaneo n.82 (c.f. PLMMRL83C69F839J), **Elisa Pietrelli**, nata a Jesi (AN), il 17/03/1984 ed ivi residente, Via Federico Conti n. 3 (c.f. PTRLSE84C57E388P), **Caterina Natalia Pistocchi**, nata a Reggio Calabria (RC) il 25/12/1976 e residente in Montegiordano Marina (CS), Via Bologna n.4, (c.f. PSTCRN76T65H224H), **Arianna Peluso**, nata a Trani (BT) l'8/11/1990 ed ivi residente in Via De Cuneo n. 54, (c.f. PLSRNN90S48L328P), **Jessica Posata**, nata a Enna (EN) il 28/09/1988 e residente in Milazzo (ME), Via Ciantro n. 34, (c.f. PSTJSC88P68C342B), **Antonella Paradiso**, nata a Benevento (BN) il 30/10/1987 e residente in Circello (BN), Via Bebiana n. 67, (c.f. PRDNNL87R70A783P), **Paola Rizzo**, nata a Nardò (LE) il 18/06/1978 e residente a Pescara (PE), Via San Donato n.89/5 (c.f. RZZPLA78H58F824S), **Andreana Piluzza**, nata a Sassari (SS) il 03/07/1989 ed ivi residente in S.V. Mela Ruja n. 18 (c.f. PLZNRN89L43I452L) e **Silvia Russo**, nata a Maddaloni (CE) il 17/09/1983 e residente a Roma, Via di Casal del Marmo n.101 (c.f. RSSSLV83P57E791C), rappresentate e difese dall'avvocato Giuliano Gambardella del foro di Roma (c.f. GMBGLN83T02D086O), ed elettivamente domiciliate presso il suo studio, sito in Roma, Via della Conciliazione n.10, c.a.p. 00193, come da procura allegata al presente atto. Il difensore dichiara, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. di voler ricevere eventuali comunicazioni e notificazioni al seguente numero di fax: 0668802078, ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv.giulianogambardella@pec.it,

**-Ricorrenti-**

### **Contro**

**Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca** (c.f. **80185250588**), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma presso i cui uffici è domiciliato in Via dei Portoghesi n. 12, c.a.p. 00186,

**– Resistente –**

**per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia**

Studio legale Gambardella  
00193 Roma  
Via della Conciliazione n.10  
Tel. 0668805630  
Fax 0668802078  
email:giuliano.gambardella@libero.it  
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

del quesito somministrato nella prova scritta di ciascuna ricorrente per la classe di concorso A046 elenco T5, che pedissequamente si riporta: “*Nel condominio quando è obbligatoria la nomina di un amministratore?*” Poiché non contenente alcuna risposta corretta, tra le 4 proposte, notificato in data 19/05/2022 a conclusione della prova svolta, nonché di ogni provvedimento di non ammissione alle prove orali del suddetto concorso e di tutti gli atti ad esso connessi e conseguenti (cfr. **doc.1**).

### **Fatto**

A seguito della presentazione della domanda di partecipazione ritualmente compilata sul portale polis-istanze on line - del Miur e trasmessa all' U.S.R. competenti (Lazio, Lombardia, Puglia, Abruzzo, Marche e Molise), le odierne ricorrenti, hanno partecipato in data 19/05/2022 alle ore 8.00 alla prova 0R22\_A046, rientrante nell'elenco T5, al concorso ordinario per la classe di concorso A046, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 (Decreto Ministeriale n. 201 del 20 aprile 2020), pubblicato sulla GU n. 34 del 28-04-2020, come modificato dal Decreto Dipartimentale 649 del 3 giugno 2020, dal Decreto Dipartimentale n. 749 del 1 luglio 2020 e dal Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022 (cfr. **doc.2**).

La suddetta prova scritta, “computer based ove venivano attribuiti 2 punti per ciascun quesito risposto correttamente”, non veniva superata dalle odierne ricorrenti, le quali hanno totalizzato ciascuna 68 punti, tenuto conto che la soglia minima di superamento dello scritto era di 70 punti (cfr. **art. 3 n.5 del doc.2**).

A seguito di quanto sopra detto, le odierne ricorrenti, certe che si trattasse di un errore superabile, in totale buona fede hanno presentato istanze in autotutela, individualmente sin dal 20/05/2022 e, successivamente, collettivamente in data 30/05/2022, istanze che ad ogni buon fine si allegano al presente ricorso (**doc.3**).

**Nella suddetta istanza, le odierne ricorrenti, dopo lunghe ricerche di normativa e di giurisprudenza, hanno evidenziato al Ministero, nonché ad ogni Ufficio Regionale Scolastico territorialmente interessato, che la domanda d’esame per cui è causa non contenesse la risposta corretta nelle quattro opzioni di risposta; id est la domanda a cui “sembrerebbe” che abbiano risposto erroneamente è la seguente e si riporta integralmente: “Nel condominio quando è obbligatoria la nomina di un amministratore?”.**

Studio legale Gambardella  
00193 Roma  
Via della Conciliazione n.10  
Tel. 0668805630  
Fax 0668802078  
email:giuliano.gambardella@libero.it  
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

Ebbene, tale domanda prevedeva le seguenti risposte: “1) *quando i condomini sono superiori a 10;* 2) *in tutti i casi in cui i condomini lo dovessero ritenere opportuno;* 3) *quando i condomini sono superiori a 3;* 4) *quando i condomini sono più di quattro;*”.

Orbene, nelle istanze in autotutela allegate (cfr. **doc.3**) le odierne ricorrenti avevano già informato il Ministero che da una verifica effettuata risultava incontestabile che la domanda per cui è causa era stata scritta in modo palesemente errato, non essendo alcuna delle possibili risposte corrette.

La conferma di quanto appena detto l’ha data lo stesso M.I.U.R., che, in data 26/05/2022 aveva pubblicato gli esiti delle prove svolte e aveva già dato per giusta l’opzione, attribuendo 2 punti a chi avesse risposto: “*quando i condomini sono più di 4*” ma, secondo **l’art. 1129 del c.c., dopo la riforma attuata con la legge 220/2012, ha reso obbligatoria la nomina dell’amministratore quando i condomini sono più di otto** (mentre in precedenza l’obbligo sussisteva con più di 4 condomini).

Pertanto, dovrebbe essere pacifico che il quesito non contenesse la risposta esatta, come già contestato dalle odierne ricorrenti e da altri loro colleghi con p.e.c. rimaste purtroppo prive di riscontro.

Dunque, è evidente che la domanda *de qua* non ha tenuto conto della modifica apportata all’art. 1129 c.c., riguardante nomina, revoca e obblighi dell’amministratore, intervenuta 10 anni orsono, con legge 11 dicembre 2012 n. 220, che, ad ogni buon fine, si riporta integralmente al presente ricorso: “*Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario*”.

Sempre nell’istanza in autotutela collettiva, le odierne ricorrenti avevano giustamente osservato che “*è principio di diritto che non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Costituzione*” (cfr. **doc.3**).

Inoltre le odierne ricorrenti nell’istanza in autotutela avevano pure sottolineato che “*alle richieste emarginate in oggetto alla presente sono sottesi diritti soggettivi ed interessi legittimi, diretti, concreti ed attuali di ciascuna candidata inerente ad una situazione giuridicamente tutelata: essere ammessa all’orale*” (cfr. **doc.3**).

Infine, le odierne ricorrenti avevano chiesto al Ministero di annullare in autotutela la domanda per cui è causa per consentire loro di svolgere la prova orale (cfr. **doc.3**).

Purtroppo, ad eccezione della sig.ra avv. Silvia Russo, che comunque ha ricevuto una semplice comunicazione dal Dirigente della Direzione generale per il personale scolastico che si limitava a

Studio legale Gambardella  
00193 Roma  
Via della Conciliazione n.10  
Tel. 0668805630  
Fax 0668802078  
email:giuliano.gambardella@libero.it  
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

riportare che i quesiti delle prove fossero stati predisposti a livello nazionale dal Ministero avvalendosi della Commissione Nazionale e che i rapporti con la medesima fossero curati dall'Ufficio II del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, al quale veniva trasmessa la segnalazione, che in questa sede si precisa, fosse già al corrente, *per tabulas* provato, poiché inserita tra i destinatari dell'istanza in autotutela in parola (**doc.4**), nessun riscontro è pervenuto dal Ministero che ha obbligato le odierne ricorrenti a presentare ricorso innanzi all'ill.mo Giudice adito per i seguenti motivi di

### **Diritto**

**I. Erroneità nella formulazione del quesito della prova concorsuale indetta a carattere nazionale per il turno del 19/05/2022 delle ore 8.00 prova 0R22\_A046, rientrante nell'elenco T5 “*Nel condominio quando è obbligatoria la nomina di un amministratore?*” E specificatamente con riguardo alle prove di ciascuna delle ricorrenti, la domanda n. 20 per la Sig.ra Palma (cfr. pagina 14 doc.1 prova svolta per la regione Lombardia), n. 20 per la Sig.ra Peluso (cfr. pagina 53 doc.1 prova svolta per la regione Puglia), n. 11 per la Sig.ra Piluzza (cfr. pagina 83 doc.1 prova svolta per la regione Sardegna), n. 50 per la Sig.ra Paradiso (cfr. pagina 149 doc.1 prova svolta per la regione Molise), n. 39 per la Sig.ra Pistocchi (cfr. pagina 180 doc.1 prova svolta per la regione Lazio), n. 7 per la Sig.ra Posata (cfr. pagina 194 doc.1 prova svolta per la regione Lazio), n. 4 per la Sig.ra Pietrelli (cfr. pagina 229 doc.1 prova svolta per la regione Marche), n. 41 per la Sig.ra Russo (cfr. pagina 295 doc.1 prova svolta per la regione Lazio) e n. 39 per la Sig.ra Rizzo (cfr. pagina 330 doc.1 prova svolta per la regione Abruzzo) e della conseguente attribuzione del relativo punteggio alle odierne ricorrenti (68), Violazione e falsa applicazione della *lex specialis* del concorso. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34 comma 3 cost., nonché dell'art. 97 Cost. Eccesso di potere ed arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa. Difetto dei presupposti di fatto e di diritto.**

Vale la pena di anticipare che, ai sensi dell'articolo 3 numero 5 del suddetto bando, la valutazione della prova scritta del concorso per cui è causa veniva valutata al massimo 100 punti ed era superata soltanto da coloro che avrebbero conseguito un punteggio minimo di 70 punti (cfr. **doc.2** e precisamente l'art. 3 numero 5 del bando rettificato).

Come sopra detto, le odierne ricorrenti, per cause certamente non imputabili a loro, non sono riuscite a raggiungere tale punteggio, arrivando invece a conseguire un punteggio massimo di 68/70.

Studio legale Gambardella  
00193 Roma  
Via della Conciliazione n.10  
Tel. 0668805630  
Fax 0668802078  
email:giuliano.gambardella@libero.it  
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

Si precisa, sin d'ora, che le correzioni sono avvenute tramite sistema informatizzato; cioè, ad ogni domanda doveva corrispondere un'unica risposta esatta.

- al momento della correzione quindi, veniva attribuito un punto per ogni risposta esatta, mentre non veniva attribuito alcun punto (cioè 0 punti) in caso di risposta errata, mancante o “ plurima”.

Vale la pena richiamare una pronuncia del Giudice amministrativo il quale prevede che affinché il meccanismo di selezione funzioni e risulti esente da vizi, è necessario che vi sia assoluta “*certezza ed univocità della soluzione*” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591).

La selezione dei capaci e dei meritevoli, infatti, deve passare attraverso un *test* scientificamente attendibile e linguisticamente corretto secondo le regole linguistiche e grammaticali.

Nella redazione dei quesiti, pertanto, le Commissioni esaminatrici si devono attenere a delle tecniche e degli standard riconosciuti a livello internazionale.

In particolare, con riferimento alle domande oggetto del presente concorso, i quesiti a scelta multipla permettono la misurazione di ragionamenti di una certa complessità, infatti, la loro soluzione richiede di scegliere tra differenti risposte che rimandano a diversi percorsi di soluzione.

I quesiti più utilizzati sono quelli con 4 o più alternative, di cui solo una è corretta.

L'ill.mo Giudice adito, poi, non ha mancato di osservare che ove il questionario delle risposte è caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e viziata e quanto appena detto è stato palesemente confermato anche dall'ill.mo Giudice adito in precedenti pronunce (cfr. T.A.R. Lazio, Sentenza n. 5986/2008).

Non è infatti ovviamente legittima l'opzione per cui le risposte considerate corrette sono in realtà quelle meno scorrette delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili, dovendosi censurare tale eventuale interpretazione illegittima della *lex specialis*.

E' utile rammentare che, per costante giurisprudenza, l'incertezza sulla risposta al quesito sottoposto ai candidati di una procedura di concorso incide negativamente sulla *par condicio* dei concorrenti, allorquando tutti sono chiamati a rispondere sui medesimi quesiti, male confezionati, senza che vi sia una banca dati messa a disposizione dei concorrenti dalla quale i candidati possano conoscere preventivamente la risposta.

La parità di trattamento, infatti, nel caso di quesiti mal formulati, è garantita, secondo consolidata giurisprudenza, solo in quelle circostanze, che non è quella oggetto del presente giudizio, in cui i candidati potevano conoscere a priori la risposta ritenuta (a torto o a ragione) esatta (così T.A.R. Lazio, sez. II quater, 10 novembre 2010 n. 33368, *idem*, sez. III, 10 marzo 2010, n. 3652).

Viceversa, l'unico strumento che ha il candidato per difendersi dal torto subito è di agire in giudizio per ottenere la rettifica del proprio punteggio.

E' infatti possibile (ed accade non infrequentemente) che i quesiti siano formulati erroneamente, in maniera fuorviante o tale da non contemplare un'unica ed univoca soluzione esatta.

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie.

Come si ricava dalla lista delle domande assegnate in sede di prova scritta alle odierne ricorrenti la domanda "*Nel condominio quando è obbligatoria la nomina di un amministratore?*" Che prevedeva le seguenti risposte: "*1) quando i condomini sono superiori a 10; 2) in tutti i casi in cui i condomini lo dovessero ritenere opportuno; 3) quando i condomini sono superiori a 3; 4) quando i condomini sono più di quattro;*" del compito risulta invariabilmente errata e/o fuorviante.

Secondo il Ministero, però, la risposta corretta alla domanda era la seguente: *quando i condomini sono più di quattro.*

Va però precisato, come sopra detto, che il codice civile prevede che

(Fonti → Codice Civile → LIBRO TERZO - Della proprietà → Titolo VII - Della comunione → Capo II - Del condominio negli edifici (**doc. 5**))

(1) Quando i condomini sono più di otto (2), se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario(3). Note

(1) Articolo così modificato con legge 11 dicembre 2012 n. 220.

L'articolo precedente disponeva:

Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore [1106]. Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini. L'amministratore dura in carica un anno (2) e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea. Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità [disp. att. 64]. La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro [1138; disp. att. 71].

Pertanto, la domanda per cui è causa non presenta la risposta corretta tra le opzioni possibili individuate dal Ministero.

Studio legale Gambardella  
00193 Roma  
Via della Conciliazione n.10  
Tel. 0668805630  
Fax 0668802078  
email:giuliano.gambardella@libero.it  
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

Peraltro tale questione, in relazione anche a concorsi analoghi a quello in esame, non è nuova a codesto Giudice Amministrativo.

Infatti, il Supremo Consesso Amministrativo si è espresso con sentenza definitiva sull'erroneità di uno dei quesiti del concorso per l'accesso al Corso di Medicina Generale per il triennio 2016/2019, stabilendo che ***“la non univoca qualificabilità come errata della risposta data dalla appellante [non] travalica i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che le stesse, non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito n. 23, con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto”*** (cfr. **Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 842 del 4 febbraio 2019**).

Tale orientamento in termini di quesiti errati è ormai consolidato, come dimostrato anche dall'**Ordinanza n. 1235/2019**, con cui sempre il Consiglio di Stato, in un altro caso analogo, ha accolto l'istanza cautelare e disposto l'ammissione dell'appellante con riserva, in sovrannumero e senza borsa di studio, a frequentare il corso di formazione specifica in Medicina Generale ritenuto che ***“nella redazione dei quesiti l'Amministrazione è tenuta ad inserire una sola risposta sicuramente esatta e tre risposte sicuramente errate, in modo che i concorrenti non possano essere tratti in errore”*** (cfr. **Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza n. 1235 dell'8 marzo 2019**).

E invero, ***“spetta all'Amministrazione la scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati che partecipano a una procedura di concorso pubblico, con i conseguenti limiti del sindacato giurisdizionale; pur tuttavia, la valutazione circa la chiarezza della domanda e l'univocità della risposta corretta non può considerarsi sottratta al sindacato, poiché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere una sola risposta univocamente esatta, così da evitare una valutazione dei candidati che violi il principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.”*** (cfr. **T.A.R. Milano, sez. III, 04/09/2018, n. 2043**).

Peraltro, in circostanze analoghe, anche Codesto Ecc.mo TAR del Lazio – Roma in passato (**Sentenza n.5986/08**) ha stabilito che gli errori nei quesiti non possono considerarsi come trascurabili potendo

Studio legale Gambardella  
00193 Roma  
Via della Conciliazione n.10  
Tel. 0668805630  
Fax 0668802078  
email:giuliano.gambardella@libero.it  
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

indurre alcuni concorrenti a “soffermarsi più di altri nella vana ricerca della risposta giusta, a scapito dell’attenzione da dedicare agli altri test”.

Infine, proprio Codesto Ecc.mo Tribunale, con una pronuncia recente aveva avuto nuovamente l’occasione di pronunciarsi su fattispecie perfettamente sovrapponibili a quella odierna.

In quel caso, accogliendo le censure articolate sul punto, ha stabilito che ***“l’acclarata non univoca erroneità delle risposte date dal ricorrente ai quesiti indicati, e soprattutto la non univocità della risposta considerata corretta dalla commissione, non consentono di supportare l’attribuzione del punteggio zero, giustificabile solo, per l’appunto, qualora la risposta sia inequivocabilmente sbagliata”***, ritenendo altresì che l’accoglimento di ***“tale conclusione [...] è peraltro maggiormente soddisfattivo dell’interesse del ricorrente”*** (T.A.R. del Lazio – Roma, sez. III – quater, sentenza n. 3784 del 3 aprile 2020; con esito e motivazione identici T.A.R. del Lazio – Roma, sez. III – quater, sentenza n. 3785 del 3 aprile 2020).

La possibilità di dare una duplice risposta rende, quindi, la domanda assolutamente inattendibile giacché priva di quella necessaria valenza scientifica che deve caratterizzare la prova che ci occupa. Il presupposto e la legittimità della richiesta ivi espressa risulta peraltro conforme all’orientamento che lo stesso M.I.U.R., oggi resistente, con la pubblicazione di numerose note nelle quali hanno comunicato le rettifiche dei punteggi relativi alle prove scritte del concorso ordinario in parola, riconoscendo l’erroneità di alcune domande poste, segnalate con nota dalla Commissione Nazionale, ammettendo alla prova orale, con successivo avviso pubblico, i candidati che vedendosi attribuito il legittimo punteggio sono risultati idonei, in tutti i casi per ogni quesito errato sono stati assegnati 2 punti a tutti i candidati, anche a coloro che non abbiano risposto alla domanda, proprio per riconoscerne l’annullamento e ristabilire equità tra i candidati (**doc. 6**).

Pertanto, l’errore commesso dai compilatori del test del concorso in esame rende inevitabilmente illegittima la somministrazione del quesito sopra meglio specificato e, per quanto qui interessa, l’esclusione delle odierne ricorrenti che, a causa di ciò non hanno avuto la possibilità di essere ricomprese nel novero degli ammessi alla prova orale.

## **II. Sull’ interesse delle odierne ricorrenti e sulla prova di resistenza.**

Con specifico riguardo alla contestazione del quesito in parola, id est *“Nel condominio quando è obbligatoria la nomina di un amministratore?”* della prova scritta e sul superamento della prova di resistenza vale la pena ribadire che le odierne ricorrenti hanno ottenuto ciascuna un punteggio di 68 e qualora ottenesse la rettifica del punteggio in ragione della domanda considerata errata otterrebbero



Studio legale Gambardella  
00193 Roma  
Via della Conciliazione n.10  
Tel. 0668805630  
Fax 0668802078  
email:giuliano.gambardella@libero.it  
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

un punteggio pari a 70, superando, di fatto la prova scritta e venendo ammesse di diritto alla prova orale.

L'interesse delle odierne ricorrenti sussiste perché, avendo risposto alle domande incriminate in maniera errata secondo la prospettazione ministeriale, ma corretta secondo quanto sopra riferito, le stesse potrebbero essere tranquillamente essere ammesse a sostenere la prova orale.

E invero, data la correttezza sostanziale delle risposte fornite dalle odierne ricorrenti, deve essere dichiarata l'esattezza anche formale di tale risposta, sebbene diversa da quella individuata quale *uniche esatte* da parte della Commissione ministeriale, con conseguente attribuzione del corrispondente (ulteriore) punteggio di 2 punti.

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità del giudizio di non esattezza alle risposte fornite al quesito. *Nel condominio quando è obbligatoria la nomina di un amministratore?*” e, in riforma e/o annullamento dello stesso in ragione della correttezza della risposta data dalle odierne ricorrenti al quesito medesimo, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il loro diritto al conseguimento di due punti ulteriori per ciascun quesito, con conseguente attribuzione del punteggio definitivo di 70/100 e con conseguente ammissione alla prova orale per la classe di concorso A046, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche.

### **III. Sull'erronea valutazione degli elaborati delle odierne ricorrenti e sul difetto di motivazione circa l'asserita insufficienza degli stessi.**

Nel caso che ci riguarda, non vi è dubbio che la valutazione negativa è stata attribuita dalla Commissione giudicatrice solo a mezzo di un punteggio numerico, assegnato senza che fossero esplicitati in alcun modo i motivi alla base dei quali si fonda il giudizio stesso, né le relative argomentazioni in grado di chiarire l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio insufficiente. Difatti, l'unica motivazione fa riferimento ad una griglia di valutazione poco attinente rispetto alle presunte carenze dell'elaborato in oggetto e che si risolve conseguentemente in giudizi apodittici e precompilati che sviliscono i principi guida dell'*agere* amministrativo.

Il solo voto numerico, applicato con riferimento alla griglia di correzione, con il quale la Commissione ha ritenuto non sufficienti, complessivamente, gli elaborati delle odierne ricorrenti, invero, appare assolutamente incongruo e inadatto a giustificare la valutazione degli stessi.

Studio legale Gambardella  
00193 Roma  
Via della Conciliazione n.10  
Tel. 0668805630  
Fax 0668802078  
email:giuliano.gambardella@libero.it  
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

Si noti che vi sono alcune Commissioni che, consapevoli di ciò, hanno rassegnato anche un giudizio volto a spiegare per ciascun quesito le ragioni dell'insufficienza rilevata.

In un concorso nazionale, dunque, la mera cabala di assegnazione a questa o quella Commissione di concorso, ha consentito di ottenere o meno una motivazione diffusa. L'assoluta inidoneità del giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice rende possibile l'intervento del G.A., volto a verificare non tanto il merito della valutazione, quanto piuttosto l'esatta applicazione dei criteri posti dalla legge e dalla stessa stabiliti per la formulazione dei giudizi.

Ed infatti, nello svolgimento dell'attività valutativa la Commissione esaminatrice non esercita alcuna discrezionalità ma si limita ad applicare i criteri preventivamente stabiliti dal legislatore.

Ciò in quanto "la valutazione demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, priva di 'discrezionalità', perché, la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi né della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie 'regole' legali delle selezioni).

Il giudizio circa l'idoneità del candidato avviene, dunque, secondo regimi selettivi di volta in volta scelti dal legislatore che non precludono in alcun modo la piena tutela innanzi al Giudice amministrativo (in tal senso le decisioni della **Corte Costituzionale, in sent. 20/2009 e Ordinanza n. 78/2009**), giudice del fatto come della legittimità dell'atto" (**Cassazione, Sezioni Unite, 28 maggio 2012, n. 8412**).

Pertanto, trattandosi di esercizio di discrezionalità tecnica il giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice si deve basare su regole tecniche che investono esclusivamente il "fatto", rappresentato dagli elaborati delle ricorrenti, non riguardando la ponderazione di interessi contrapposti, quali quello pubblico e quello privato, come tale riservato esclusivamente all'amministrazione.

La corretta applicazione di queste regole può quindi formare oggetto di apposito sindacato giurisdizionale poiché "la discrezionalità tecnica della p.a., o meglio l'insieme delle valutazioni tecniche che la costituiscono, è pienamente valutabile dal giudice amministrativo, sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l'aspetto più strettamente tecnico, ben essendo consentito un sindacato non limitato al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'Autorità amministrativa, ma mirante alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni

tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo” (Cons. St. Sez. IV, 14 febbraio 2012, n. 708).

**1.1.** In proposito, come è noto, si sono andati consolidando nel tempo due opposti orientamenti.

Il primo si fonda sulle argomentazioni secondo cui il voto sintetizza ed esprime, in forma numerica, il giudizio e reca, pertanto, in sé la propria motivazione.

A tale indirizzo si contrappone quello sostenuto da altra giurisprudenza (*ex multis* TAR Veneto, I Sez. 1 ottobre 2002 n. 5927, 1 agosto 2002 n. 3831 e 21 gennaio 2002 n. 137; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 14 luglio 2015, n. 9420; T.A.R. Milano sez. III, 1240/2016) che afferma l’insufficienza, sotto il profilo motivazionale, del giudizio formulato in termini esclusivamente numerici, in quanto non consente al candidato di conoscere le specifiche ragioni della valutazione così espressa in rapporto al contenuto della prova svolta e gli preclude, altresì, la possibilità di un’efficace tutela giurisdizionale.

**1.2.** Nell’esaminare la questione è necessario prima di tutto definire la natura del voto, cioè del punteggio espressivo del giudizio formulato in ordine alla prova di un candidato.

È indubbio che l’art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, imponga un obbligo di motivazione, il quale rappresenta la proiezione del più ampio e incisivo dovere di trasparenza che permea l’azione amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV, 6 aprile 1999, n. 538), anche in funzione di un’adequata tutela delle ragioni che l’ordinamento deve assicurare ad ogni amministrato.

È dunque a tal fine che deve definirsi, in concreto, per passare alla questione in esame, quali presupposti di fatto e ragioni giuridiche, in relazione alle risultanze dell’istruttoria che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, debba esplicitare, direttamente o *per relationem*, il provvedimento di non ammissione alla fase orale dell’esame.

In proposito appare di immediata evidenza che la motivazione dell’esclusione, “costituita dalla semplice affermazione che le prove delle odierne ricorrenti non hanno raggiunto il livello della sufficienza, si risolva in una mera tautologia, poiché funzione della selezione concorsuale è proprio quella di discernere i capaci dagli inidonei” (T.A.R. Veneto, 15 marzo 2001, n. 1439).

Ma se la semplice affermazione d’insufficienza non è una motivazione, non si comprende come possa esserlo un voto inferiore ad un minimo prestabilito (T.A.R. Bologna, Sez. I, 21 aprile 2004, 566).

Il voto, infatti, costituisce il momento terminale di un complesso di valutazioni operate dall’organo giudicante, le quali costituiscono i presupposti di fatto del provvedimento negativo; ovvero, in altri termini, l’espressione ultima delle risultanze dell’istruttoria, qui costituita dalla correzione degli

elaborati: la sola votazione, disancorata dall'*humus* dell'istruttoria, non può fornire alcuna informazione sull'attività cognitiva e valutativa che l'ha preceduta.

Il voto, in altre parole, costituisce esternazione del risultato e non già della motivazione del giudizio; non c'è dubbio ad esempio che il voto "0,5" corrisponda ad un giudizio di insufficienza rispetto al parametro della pertinenza mentre quello di "1,5" rappresenta il massimo della valutazione, ecc.

L'obbligo di motivazione, ex art. 3 della legge n. 241/1990 viene osservato soltanto dando conto di quell'attività, che corrisponde puntualmente all'interesse che ha il candidato a conoscere il ragionamento alla base del quale è stata poi presa da parte dell'Amministrazione la decisione di escluderlo dalla procedura concorsuale. È dunque rispetto a quella fase che il dovere di trasparenza deve essere massimamente rispettato e dal quale non si può prescindere, se si tiene conto del rilevante numero di soggetti costantemente coinvolti: "un'esclusione per insufficienza - soprattutto in procedure il cui esito può ripercuotersi profondamente sulla vita di una persona (ed anche di questo il giudice deve farsi carico) - non è, almeno oggi, comunemente sentita come correttamente giustificata dal semplice rinvio ad un voto, inadeguato a dare conto e ragione della scelta compiuta, e quasi indizio di possibili parzialità" (**T.A.R. Veneto, Sez. I, 15 marzo 2001, n. 1439**).

**2.** Premessa, pertanto, l'assoluta illegittimità di valutazioni solo numeriche, assolutamente inidonee ad esplicitare e/o rendere comprensibile (e, conseguentemente, censurabile) l'iter logico-giuridico posto alla base dei giudizi negativi, dobbiamo comprendere se tali principi possano applicarsi anche rispetto al caso in cui il criterio è stato fissato ed è stata elaborata una griglia di valutazione. Ora, è risaputo che, "alla luce del principio enunciato dall'art. 12, comma 1, D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 [secondo cui, per garantire la trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali, le commissioni esaminatrici devono fissare i criteri e le modalità di valutazione delle prove di concorso], deve ritenersi che il voto numerico delle prove possa essere espresso legittimamente solo nel caso in cui costituisca una puntuale applicazione dei criteri preventivamente enunciati. La valutazione in forma numerica delle prove di concorso è quindi legittima solo se i criteri di massima siano predeterminati rigidamente e non si risolvano in espressioni generiche" (**Cons. Stato, Sez. V, n. 4782/2004, cit.; in termini, tra le più recenti, Sez. VI, 30 aprile 2003 n. 2331; T.A.R. Calabria-Reggio Calabria, 20 agosto 2004 n. 680 e 4 febbraio 2004 n. 64; T.A.R. Umbria, n. 66/2004, cit.; T.A.R. Lombardia, Sez. III, 10 settembre 2002 n. 3367**).

È del resto di tutta evidenza che, se l'obiettivo è quello di rendere edotti i candidati, oggi ricorrenti degli errori commessi nella redazione degli elaborati, tale fine non può certamente considerarsi

Studio legale Gambardella  
00193 Roma  
Via della Conciliazione n.10  
Tel. 0668805630  
Fax 0668802078  
email:giuliano.gambardella@libero.it  
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

raggiunto attraverso una semplice valutazione numerica apposta in calce agli elaborati stessi, neanche qualora la commissione abbia adottato, come nel caso in esame, trascrivendole nella griglia di correzione, una lista “preconfezionata” di indici valutativi (generici).

I predetti criteri, difatti, sono privi di una concreta specificazione e raccordo rispetto alle prove delle candidate e si rivelano assolutamente inidonei a giustificare una valutazione insufficiente, in quanto queste non appaiono supportate da una motivazione capace di estrinsecare l’effettiva e corretta applicazione dei medesimi criteri. In altri termini, l’assenza di annotazioni a margine degli elaborati non consente al candidato di comprendere l’errore commesso e la gravità dello stesso sulla complessiva valutazione effettuata dalla Commissione e, soprattutto, non permette di individuare in base a quale criterio l’elaborato è stato giudicato insufficiente. Stando così le cose, “non risultando” fissati gli elementi di raccordo tra i suddetti criteri ed il voto numerico espresso, non essendo consentito quindi di risalire da quest’ultimo ai primi, per permettere di comprendere come gli elaborati siano stati considerati in concreto per i vari profili di [pertinenza, conoscenze e competenze didattico metodologiche, correttezza ed originalità]” (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 14 luglio 2015, n. 9420).

**3.** Proprio a fronte di vizi analoghi avverso identiche valutazioni rassegnate con identica griglia di correzione, nell’ambito del precedente concorso del 2016, la giurisprudenza ha chiarito che “il ricorso presenta profili di apparente fondatezza (quantomeno) sotto il profilo della omessa predeterminazione di criteri realmente specifici, alla stregua dei quali poter decifrare il voto numerico” (C.G.A., **Ordinanza 20 marzo 2017 n. 243, est. Simonetti**).

In altre parole è ben possibile usare griglie di correzione accostando il voto numerico ma solo se tali griglie hanno criteri così specifici da far comprendere le ragioni dell’insufficienza rassegnata.

Ed infatti, è proprio questo il principio consolidato in giurisprudenza e ribadito proprio di recente dal C.d.S, per cui “nei pubblici concorsi le commissioni esaminatrici, chiamate a fissare i parametri di valutazione e poi a giudicare su prove di esame o di concorso, esercitano non una ponderazione di interessi, ma un’amplessissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere in particolari ipotesi-limite, riscontrabili dall’esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza)” (C.d.S., Sez. IV, n. 492; in termini cfr. anche sez. IV Cons. St., Sez.

Studio legale Gambardella  
00193 Roma  
Via della Conciliazione n.10  
Tel. 0668805630  
Fax 0668802078  
email:giuliano.gambardella@libero.it  
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

**III, 17 maggio 2013, n. 2684; Id., 7 gennaio 2013, n. 15; Cass. Civ., ss. uu., 22 maggio 2012, n. 8071).**

### **Istanza cautelare**

Alla luce dei fatti sopra meglio esposti, il *fumus* è indubitabile.

*Sul periculum in mora, medio tempore*, considerando anche l'erroneità del quesito formulato dall'odierna resistente in sede di concorso, si impone l'adozione di un provvedimento cautelare collegiale che consenta alle odierne ricorrenti di essere ammesse a svolgere la prova orale o in subordine che venga nominata all'uopo una nuova Commissione per rivalutare l'esame scritto svolto dai ricorrenti sulla base dei vizi dedotti in ricorso e che verranno ritenuti fondati.

Ed infatti, la ricorrezione va disposta, giacché accertate "le dedotte carenze motivazionali della valutazione tecnico-discrezionale" può essere ordinato "*il riesame delle prove scritte della ricorrente a cura di una diversa Sottocommissione con ammissione della predetta ricorrente, in caso di esito positivo, alla conseguente prova orale*" (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 18 luglio 2014, **Ordinanza n. 3357; Sez. II quater, 26 settembre 2014, n. 4615**).

L'urgenza che giustifica tale provvedimento deriva dal fatto che le prove orali degli altri candidati sono in corso di svolgimento, come risulta dalla pubblicazione dei calendari avvenuta sul sito istituzionale del Ministero.

Per questi motivi

### **Si chiede**

che codesto On.le Tribunale, previo accoglimento della superiore istanza cautelare, voglia annullare i provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe, disponendo, in via principale, l'ammissione delle odierne ricorrenti alla successiva prova orale, secondo quelli che sono i motivi di ricorso, e solo in via subordinata, nell'ipotesi in cui non sia possibile l'ammissione alla successiva fase concorsuale l'annullamento dell'intera prova concorsuale, secondo quanto calendarato nei successivi motivi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche, si dichiara che il contributo unificato del presente procedimento è pari ad euro 325,00.

*Salvis Juribus.*

Roma lì, 16/07/2022

Avv. Giuliano Gambardella

Studio legale Gambardella  
00193 Roma  
Via della Conciliazione n.10  
Tel. 0668805630  
Fax 0668802078  
email:giuliano.gambardella@libero.it  
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

Si producono in copia i seguenti documenti:

1. Provvedimenti impugnati;
2. Bando di concorso n. 449 del 2020 con successiva modifica ed integrazione del decreto del 5 gennaio 2022;
3. Istanze in autotutela individuali ed istanza collettiva;
4. Riscontro dell'istanza in autotutela da parte del Ministero;
5. Art. 1129 c.c.;
6. Note M.I.U.R. di rettifica punteggi e avviso integrazione calendario prove orali;  
Procura alle liti firmata e autenticata.